



PROVINCIA DI  
VERCELLI

AREA AFFARI GENERALI-ECONOMICO FINANZIARIO-VIGILANZA  
SERVIZIO CACCIA E PESCA

**MODALITÀ OPERATIVE  
PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA (*Myocastor coypus*)  
PERIODO 2026/2030**

(Approvate con “determinazione dirigenziale” n. 748 del 25/05/2026)

Con decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 61 del 07/05/2026, è stato approvato il “Piano per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*)” per il periodo 2026/2030 e sono state autorizzate le relative azioni di controllo.

**A) SOGGETTI AUTORIZZATI**

Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all’esecuzione delle azioni di controllo indicati dall’art.19 della L.n.157/92 (modificato con L.197/2022) specificati al comma 3, sono i seguenti:

1. **polizia provinciale (*Vigili ittico-venatori provinciali*)**;
2. **guardie forestali, guardie comunali munite di licenza di caccia**;
3. **personale di Vigilanza (*Guardiaparco*) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità**, limitatamente ai territori di competenza;
4. **guardie venatorie volontarie (*G.V.V.*)**;  
(autorizzate dalla Vigilanza provinciale, possono intervenire direttamente senza limitazione di territorio anche con i soggetti previsti dalla normativa vigente; sono di supporto nelle attività di controllo e intervengono in coordinamento e collaborazione con la Vigilanza provinciale)
5. **cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate previa frequenza di corsi di formazione autorizzati** (ex art.27 c.1 L.R. n.25/2021 e ex art.19 c.3 L.n.157/92, modificato con L.197/22);  
(autorizzati dalla Vigilanza ittico-venatoria provinciale ad effettuare interventi di contenimento su richiesta o segnalazione di Aziende agricole/proprietari-conduttori di fondi agricoli non in possesso dei requisiti previsti oppure richiesta di interventi su terreni in cui viene riscontrata la presenza della specie in oggetto verificata anche dalla Vigilanza provinciale);
6. dai **proprietari o conduttori** dei fondi agricoli nei quali si attua il “Piano”, nel perimetro dell’azienda agricola in proprietà o in conduzione, anche in avvalimento della Vigilanza provinciale, come peraltro stabilito dal sopraccitato art.19 c.3 della L.n.157/92, previo invio di comunicazione preventiva;  
(l’esecuzione delle attività di controllo da parte dei proprietari e/o conduttori di fondi, ai quali viene rilasciata un’autorizzazione “ad personam” che rimarrà valida, in assenza di variazioni di quanto in essa contenuto, per tutta la durata del piano di controllo della specie in parola e revocabile per motivate ragioni, è subordinata al possesso di:

- porto d'armi e licenza di caccia in corso di validità con relativa copertura assicurativa,
- certificato attestante la frequenza di "Corso di formazione" abilitante al controllo della Nutria,
- verifica preventiva del possesso dei requisiti soggettivi attestanti la proprietà e/o la conduzione dei fondi,

**N.B.** Ad eccezione dei Vigili provinciali, tutti i soggetti partecipanti alle azioni di controllo che prevedono l'uso del fucile dovranno essere in possesso di regolare porto di fucile, licenza di caccia e di copertura assicurativa in corso di validità non rispondendo la Provincia di eventuali danni a persone e/o cose arrecati durante le azioni in parola e dovranno indossare durante l'attività di controllo **giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.**

## **B) LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONSUNTIVA DELLE AZIONI**

Le azioni di controllo devono essere **preventivamente** e **consuntivamente** segnalate alla Provincia utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali.

Si specifica inoltre:

- la **comunicazione preventiva** può riguardare anche periodi temporali superiori alla singola giornata ancorché non possa eccedere l'arco temporale di 30 giorni dalla data d'inizio delle azioni e deve pervenire agli uffici del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, anche a mezzo email ([servizio.fauna@provincia.vercelli.it](mailto:servizio.fauna@provincia.vercelli.it)), almeno 3 giorni prima del giorno d'inizio delle azioni. Essa deve contenere i comuni sul territorio dei quali si intende operare e l'orario d'inizio e termine della/e azione/i di controllo giornaliera/e.
- la **comunicazione consuntiva**, che deve obbligatoriamente riportare gli esiti puntuali di ogni singolo intervento eseguito (*geocalizzazione del sito di realizzazione dell'abbattimento, la tecnica utilizzata, la data e l'ora di realizzazione dell'abbattimento, il sesso dell'esemplare, e se possibile i principali parametri morfometrici*) deve pervenire agli uffici del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, anche a mezzo email ([servizio.fauna@provincia.vercelli.it](mailto:servizio.fauna@provincia.vercelli.it)), non oltre il 3° giorno successivo l'ultimo intervento eseguito per la compilazione del **registro degli abbattimenti.**
- è tassativamente vietato eseguire azioni di controllo in località diverse da quelle preventivamente indicate.

## **C) METODI DI INTERVENTO E MEZZI CONSENTITI PER IL CONTROLLO E LA SOPPRESSIONE**

Gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla L. n.157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie per cui, come indicato da I.S.P.R.A. e dalla normativa di riferimento (L.n.116/2014 art.11 e 11bis, L. n.221/2015), non devono prevedere la "*prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici*" di intervento come disposto dall'art.19 della Legge n.157/92.

Il controllo della Nutria può avvenire mediante ***gabbie-trappola*** e relativa soppressione o mediante ***abbattimento diretto*** con arma da fuoco:

**1) - Cattura mediante gabbie-trappola** e relativa soppressione:

**metodo preferenziale di riduzione numerica** in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Le **gabbie-trappola** dovranno essere di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate)** al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.**

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

I risultati delle attività di cattura dovranno essere rendicontati compilando apposite schede che verranno loro fornite e che andranno obbligatoriamente restituite entro la data concordata.

**La soppressione** degli animali catturati con le gabbie, che **deve comunque avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura**, può effettuarsi mediante l'utilizzo dei mezzi previsti per l'abbattimento diretto.

## **2) - Abbattimento diretto con arma da fuoco:**

Questo metodo di intervento può essere effettuato tutto l'anno da parte dei sopra specificati soggetti autorizzati (lett. A) utilizzando i seguenti mezzi:

- arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92, **carabina di piccolo calibro**, (*il fucile ad anima rigata può essere utilizzato solo dai Vigili provinciali e dalle G.V.V.*). A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto titolare di porto d'armi e di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) da utilizzarsi *solamente per la soppressione eutanasica in caso di cattura con le gabbie* a condizione che il soggetto che la utilizza sia titolare di porto d'armi e di licenza di caccia. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione come riportato sopra;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali invece *non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio*. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362).

## **D) AREE DI INTERVENTO**

- **OASI DI PROTEZIONE**

Il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola da parte dei sopra riportati soggetti autorizzati (*lett.A*) e successiva soppressione.

E' **vietato l'abbattimento diretto** delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti. Lo sparo andrà comunque escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. L'eventuale controllo diretto andrà effettuato da parte dei sopraccitati soggetti autorizzati.

- **SITI DELLA RETE NATURA 2000**

Nei *Siti di Rete Natura 2000* le attività di controllo sulla specie Nutria si svilupperanno nei modi seguenti:

- nei **Parchi e nelle Riserve Naturali regionali** i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite dalla specifica legge regionale,

- se le aree di intervento non sono ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- ❖ mediante cattura con **gabbia-trappola** e successiva soppressione, tutto l'anno;
- ❖ con **abbattimento diretto** con arma da fuoco, attuato dai sopra richiamati "soggetti autorizzati", che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali lo sparo va escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Esclusivamente nelle "aree contigue" ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per tutto l'anno da parte dei soggetti autorizzati, salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

- **ISTITUTI DI PROTEZIONE DI CUI ALLA L. 157/92 (ESCLUSE OASI DI PROTEZIONE)**

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (*zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica, zone addestramento cani di tipo 1-2-3 e fondi chiusi*) può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle **gabbie di cattura** e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo **1 agosto – 31 gennaio** e deve essere attuato dai soggetti autorizzati (*lett.A*). Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

- **TERRITORI CACCIABILI**

Cattura tramite **l'utilizzo delle gabbie** e successiva soppressione o **abbattimento diretto tutto l'anno.**

## **E) QUANTITATIVI MASSIMI PRELEVABILI E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio provinciale e visto lo status giuridico della **specie non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.**

### **• Smaltimento delle carcasse**

Vengono individuate modalità di smaltimento che forniscono sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico che igienico-sanitario. A tal fine si prevede quanto segue:

- nel caso di **piccole quantità giornaliere**, individuabili nell'ordine di al massimo 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compatto);
- in caso di **rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento**, le nutrie uccise sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art.13 del suddetto Regolamento.

Le Nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco, uccise nell'ambito dei piani di controllo, che **in via eccezionale per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco** sempre se non si abbia ragione di ritenere che le nutrie uccise siano contaminate da malattie trasmissibili nel qual caso vige l'obbligo di raccolta e smaltimento dei loro corpi.

## **F) RENDICONTAZIONE**

La Provincia invierà alla Regione entro il **31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo** dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del piano si produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

## **G) MONITORAGGIO**

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti prevedendo l'invio ad I.S.P.R.A., al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

Oltre al monitoraggio delle attività di controllo occorre anche provvedere all'invio ad ISPRA del *monitoraggio della dinamica dei danni* causati dalla Nutria che riporterà le varie segnalazioni degli agricoltori che hanno fatto attività di controllo con una rendicontazione contenente sia le localizzazioni territoriali che il tipo di danno occorso eventualmente documentato da fotografie.

**- ULTERIORI NORME -**

**E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.**

**Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.**

**Qualora il soggetto autorizzato alla cattura non sia in possesso di porto d'armi e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità ove richiesto, l'abbattimento dell'animale intrappolato potrà essere effettuato da altro soggetto in possesso di tali requisiti, individuato nominativamente nel provvedimento di autorizzazione.**

**Gli animali controllati che presentino segni evidenti o sospetti di patologie dovranno essere consegnati all'Autorità sanitaria territorialmente competente per eventuali indagini sanitarie.**

**Il mancato rispetto delle predette modalità operative e dei relativi obblighi comporta, oltretché le altre sanzioni di legge, l'immediata revoca dell'autorizzazione, l'eventuale sospensione o revoca del decreto di qualificazione provinciale.**